



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA

Allegato n. 6.10 - Verbale del CCdS del 7 settembre 2022

REGOLAMENTO

ABBREVIAZIONE DI CARRIERA E RICONOSCIMENTO CFU

Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Scienze della Formazione Primaria

Art. 1- Abbreviazione di carriera

Gli studenti immatricolati al Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Formazione Primaria che siano in possesso di una carriera universitaria pregressa, possono richiedere l'abbreviazione di corso fino al 3° anno. Le richieste saranno accettate esclusivamente nel limite dei posti disponibili nella coorte di riferimento in relazione ai posti programmati dal Ministero per l'Università del Molise.

Qualora il numero delle domande pervenute sia superiore ai posti disponibili, il Consiglio, sulla base dei programmi didattici prodotti dagli studenti, formulerà per ciascuna coorte/anno di iscrizione una graduatoria redatta tenendo conto del numero di crediti riconoscibili per ciascuno studente.

Ai sensi dell'art.9, comma 2 del D.M. n. 378 del 9 maggio 2018, i laureati nella Classe L-19, Scienze dell'Educazione e della Formazione in possesso dei requisiti di cui all'allegato B dello stesso decreto ministeriale, sono ammessi al III anno del CdLM a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria (classe LM-85bis) previo superamento della prova di ammissione, accertamento dei contenuti dei programmi di esame da parte del Consiglio ed effettiva disponibilità di posti sul III anno.

Possono accedere al II anno di corso gli studenti che abbiano avuto riconosciuti di norma 40 CFU nel piano degli studi quinquennale mentre possono accedere direttamente al III anno di corso gli studenti che abbiano avuto un riconoscimento di norma di 85 CFU nel piano degli studi quinquennale. In entrambi i casi il riconoscimento dei CFU non garantisce l'abbreviazione di carriera in assenza di posti disponibili.

In caso di esami convalidati (a seguito di rinuncia agli studi, di passaggio di corso o di conseguimento del titolo), lo studente deve indicare nella richiesta di convalida in maniera dettagliata l'originaria attività didattica sostenuta che è stata oggetto di precedente convalida.

Art. 2. Riconoscimento esami

Si riconoscono esclusivamente attività formative sostenute presso università.

Gli esami e gli altri titoli presentati per l'eventuale riconoscimento devono essere stati sostenuti entro i 10 anni accademici precedenti a quello della richiesta. Per il riconoscimento/convalida vengono considerati il SSD di appartenenza dell'esame sostenuto e contestualmente la coerenza degli obiettivi di apprendimento e del programma dell'insegnamento con quelli del percorso di studio (es. grado di scuola di riferimento).

I Master, i Corsi di perfezionamento, i Corsi di specializzazione (universitari o di consorzi universitari) sono riconosciuti come una attività formativa unica esclusivamente se è stata superata la prova finale; il riconoscimento, quindi, può essere effettuato con un unico insegnamento del piano di studi, generalmente il più affine. I singoli moduli del percorso possono essere considerati per i riconoscimenti degli esami (o moduli) solo nel caso in cui dalla certificazione risulti il n. di cfu ad essi attribuiti e il risultato della prova di valutazione del singolo modulo.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA

Per i Laboratori si riconoscono attività formative svolte in altri corsi di Scienze della formazione primaria o comunque attinenti alla scuola dell'infanzia e/o primaria.

Il Laboratorio di tecnologie didattiche (3cfu) è riconoscibile con certificazioni informatiche (es. ECDL o equivalente) e con un insegnamento (anche Idoneità o Abilità) universitario di almeno 3 CFU purché il programma sia coerente a quello del Laboratorio. Ogni altro corso di informatica non è riconoscibile.

Per i Laboratori di inglese del 1°, 2°, 3°anno, per l'idoneità linguistica B2 e per i laboratori del 4° e 5° anno non sono in nessun caso previsti riconoscimenti/convalide con attività formative pregresse e/o certificazioni linguistiche.

Il livello di competenza linguistica viene definito attraverso un *placement test* che si svolgerà in Università entro il I semestre di ciascun anno accademico. Il *Placement test* è da considerarsi obbligatorio per tutti gli studenti iscritti al I anno e, qualora non venga svolto, lo studente frequenterà tutti i laboratori.

Il livello di competenze raggiunto attraverso il *Placement test* (indipendentemente dalle certificazioni possedute o dagli esami universitari conseguiti) consentirà allo studente di essere collocato nel laboratorio più appropriato, secondo lo schema di seguito riportato:

- Livello A2 – Riconoscimento del Laboratorio del 1° anno,
- Livello B1 – Riconoscimento del Laboratorio del 2° e del 1° anno,
- Livello B2 – Riconoscimento del Laboratorio del 3°, del 2° e del 1° anno.

La prova di Idoneità linguistica B2 di Inglese può essere sostenuta solo dopo il superamento dei Laboratori di inglese del, I, II e III anno (anche se convalidati a seguito del *Placement Test*).

Per il tirocinio diretto e indiretto non sono previsti riconoscimenti di CFU, bensì piani formativi personalizzati a cui possono accedere gli studenti che abbiano in corso un contratto di insegnamento a tempo determinato e indeterminato nella scuola dell'infanzia e primaria.

Art.3. Modalità di Presentazione

La richiesta di abbreviazione di carriera deve essere presentata attraverso l'apposito modulo entro la data stabilita annualmente dal Consiglio di Corso di Laurea e debitamente pubblicizzata sui canali ufficiali del sito web.

La domanda deve essere presentata a mezzo PEC utilizzando l'apposito modulo provvisto di marca da bollo (da assolvere anche virtualmente). Al modulo devono essere allegati: il certificato con esami sostenuti, i certificati degli altri titoli presentati e i programmi degli esami/titoli presentati per la richiesta di riconoscimento/convalida. Non sono possibili integrazioni alla domanda successivamente alla presentazione salvo siano richieste dal Consiglio.

Il Consiglio ha facoltà di non valutare domande compilate in modo parziale e/o presentate senza allegati considerandole prive degli elementi necessari alla valutazione.

Successivamente alla pubblicazione degli esiti dell'istanza, non è possibile fare domanda di "ulteriore valutazione" se non per evidenti anomalie (es. calcolo dei cfu complessivi, omissione di un riconoscimento richiesto, disparità di trattamento con altro candidato, ecc.).

Richieste di "ulteriori convalide/riconoscimenti" sono accettate esclusivamente per titoli conseguiti successivamente alla data della prima richiesta; in ogni caso, saranno considerate esclusivamente per il riconoscimento dei cfu e non per l'abbreviazione di carriera.